

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART 15 LEGGE 241/90 per la realizzazione del progetto "IL MERCATO DEL LAVORO NEL TURISMO E NUOVE COMPETENZE"

Cup H45E25000920001

TRA

Il **Ministero del Turismo**, con sede in Roma, Via di Villa Ada 55, Codice Fiscale 96480590585 in persona del Segretario Generale Dott.ssa Barbara Casagrande (nel prosieguo anche "Ministero");

E

L'**Università degli Studi di Milano-Bicocca**, con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, Codice Fiscale 12621570154, Partita IVA 12621570154, in persona del Direttore di Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa, Laura Pagani (nel prosieguo anche "Università"), giusta delega conferita con Decreto Rettorale n. 3411 prot. 0429762 del 25/09/2025, vista la Determina Dirigenziale n. 6405/2025 prot. n. 483677/2025 del 17/11/2025;

di seguito definiti singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti"

VISTO

1. L'art. 6, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che istituisce il Ministero del Turismo;
2. L'art. 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74;
3. L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo 20 settembre 2024, recante "Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del Turismo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 177", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024;
4. L'art. 13 che definisce i compiti attribuiti al Segretariato Generale, ed in particolare la lettera o)-in base alla quale *"sottoscrive accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese"*;
5. L'art. 14 del citato DPCM n. 177/2023 che istituisce l'Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT) il quale opera nell'ambito del Segretariato Generale;
6. Che, in particolare, l'ONT svolge il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica del Ministero;
7. Che l'ONT cura in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica, la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socioeconomiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo.
8. Che l'ONT predispone e presenta alle Camere una relazione annuale in relazione all'andamento del settore turistico con analisi dei dati statistici ed economici, nonché studi e ricerche richiesti dal Ministero, fornendo un compiuto quadro conoscitivo del settore per la conseguente adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica;
9. Il decreto prot. n. 34594/23 del 20.12.2023 di costituzione dell'Osservatorio nazionale del turismo, in attuazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30

ottobre 2023, n. 177, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, registrato dalla Corte dei conti in data 22 gennaio 2024 al n. 151, come integrato con decreto del Ministro del turismo prot. n. 353307/24 del 7 novembre 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 23.12.2024 al n. 1678;

10. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, Protocollo in ingresso n. 34913/23 del 22/12/2023, vistato in data 14/02/2024 al n. 7 dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del turismo e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 15/02/2024 al n. 248, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Barbara CASAGRANDE, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Segretario Generale del Ministero del Turismo per la durata di tre anni;
11. La Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione per l'anno 2025, prot. n. 56870 del 31 gennaio 2025, con la quale il Ministro assegna le risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esercizio finanziario 2025, ai Dirigenti generali degli Uffici dirigenziali di livello generale del Ministero del Turismo;
12. Che il Ministero si avvale dell'Osservatorio nazionale del turismo per il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico;
13. Che il Ministero si avvale dell'Osservatorio nazionale del turismo per la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo connesse al turismo;
14. Che l'Osservatorio nazionale del turismo ha approvato nella seduta del 20-05-2025 un programma di attività inviato dal Direttore del Comitato Scientifico agli Uffici del MiTur tra le quali forme di collaborazioni con università ed enti di ricerca.
15. L'Università è un Ente ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica; e che in coerenza con il proprio Statuto concorre allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente, come disposto dall'art. 1 del medesimo Statuto, emanato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 3 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2015, vigente dal 5 aprile 2015;
16. L'Università persegue i propri fini statutari attraverso l'attività di ricerca scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso l'istruzione superiore;
17. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università partecipa, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale ispirandosi a principi di responsabilità, promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture;
18. L'Università svolge le sue funzioni istituzionali in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della libertà dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo nelle diverse aree culturali

PRESO ATTO CHE

1. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario.
- Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), all'art. 7 comma 4, prevede che *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

PREMESSO, inoltre, CHE

1. L'Università e il Ministero del Turismo hanno il comune interesse a promuovere la ricerca; in tema di mercato del lavoro nel turismo;
2. Che la ricerca avrà ad oggetto “Il mercato del lavoro nel turismo e nuove competenze”;
3. Che L'Università degli Studi di Milano- Bicocca tramite il Dipartimento di Economia Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa ed in particolare il centro Bicocca Applied Statistics Center B-ASC possiede comprovate competenze scientifiche e metodologiche nel campo dell'analisi economica e statistica, e le risorse umane e strumentali idonee a svolgere il suddetto progetto di ricerca;
4. Il progetto di ricerca in oggetto rientra negli obiettivi istituzionali di entrambe le Parti e contribuirà allo sviluppo di conoscenze strategiche per il settore turistico nazionale, interesse comune delle Parti sia per la sua rilevanza collettiva sia perché consente di valorizzare l'esperienza che entrambi gli enti hanno maturato su questo tema;
5. Il progetto di ricerca rientra negli obiettivi dell'Ateneo di favorire il trasferimento di conoscenze e competenze. In particolare, esso metterà a disposizione del Ministero del Turismo strumenti analitici innovativi per la pianificazione e la gestione del capitale umano nel settore turistico, contribuendo a ridurre i divari tra domanda e offerta di competenze. La ricerca risponde a un interesse comune, in quanto da un lato sostiene le politiche pubbliche nazionali per uno sviluppo turistico sostenibile e inclusivo, e dall'altro valorizza il ruolo dell'Università come centro di produzione scientifica e di servizio alla collettività.

SI CONVIENE

ART. 1 (Premessa)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 (Oggetto dell'accordo)

1. Il presente accordo disciplina la collaborazione tra il Ministero e l'Università per la realizzazione del progetto di ricerca denominato “**Mercato del lavoro e nuove competenze**” (nel prosieguo "Progetto"), avente le finalità e le modalità descritte nella Scheda Attività N. 16 – Turismo ed Economia – allegata al presente accordo e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. In particolare, il Progetto si propone di realizzare attraverso la ricerca “Mercato del lavoro e nuove competenze”, un’analisi del mercato del lavoro nell’industria turistica alla luce delle nuove competenze emergenti, definendone anche i profili retributivi. L’integrazione dei dati da fonti diverse – statistiche ed amministrative – sarà contestuale all’analisi. Per analizzare le competenze, si studieranno i profili professionali richiesti dal settore e le traiettorie lavorative degli operatori. L’analisi si svolgerà secondo due metodologie principali: da un lato, l’elaborazione di dati a tre dimensioni che consentano di visualizzare l’evoluzione delle competenze nel tempo, e dall’altro, la costruzione di “Personas”, ovvero profili-tipo di lavoratori del turismo basati non solo su età, genere e titolo di studio, ma anche su localizzazione, ruolo lavorativo, modalità di impiego. Questi strumenti permetteranno di rappresentare in modo efficace i diversi percorsi professionali che caratterizzano il settore. Infine, si cercherà di analizzare anche il profilo retributivo, dei diversi profili professionali, al fine di comprendere se il mercato del lavoro del turismo anche alla luce delle nuove competenze, riesca ad essere attrattivo sotto il profilo delle retribuzioni erogate.

ART. 3 (Impegni delle Parti)

1. Le Parti convengono sull'opportunità di valorizzare il proprio know-how, le proprie risorse e i propri strumenti, al fine di perseguire gli scopi indicati nel precedente art. 2.
2. Il Ministero si impegna a:
 - Fornire il supporto istituzionale necessario allo svolgimento del Progetto.
 - Erogare all'Università un contributo finanziario pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), secondo le modalità e tempistiche definite nell'Art. 4.
 - Garantire la disponibilità del Comitato Scientifico di ONT per il coordinamento e la supervisione del progetto, inclusa la discussione delle metodologie e la proposta di eventuali approfondimenti.
3. L'Università, tramite B-ASC, si impegna a:
 - Sviluppare il Progetto di ricerca "Mercato del lavoro e nuove competenze" seguendo gli obiettivi iscritti nella Scheda Attività N.16, allegata.
 - Rendicontare l'attività svolta alla fine del progetto, come indicato nella Scheda Attività N.16
 - Partecipare alle riunioni anche in presenza che si terranno presso il Ministero, con possibilità di lavoro da remoto per le altre attività. Una prima riunione da remoto entro una settimana dall'affidamento dell'incarico e all'occasione si deciderà anche un calendario di massima delle riunioni, in base all'articolazione del progetto di ricerca.

ART. 4 (Copertura Finanziaria e Modalità di Erogazione)

1. Per la realizzazione del progetto di ricerca "Mercato del lavoro e nuove competenze", il Ministero del Turismo destina un importo complessivo massimo di **€ 50.000,00 (cinquantamila/00 euro)**, a valere sulle risorse allocate nell'ambito del CDR 2 – Segretariato generale per il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, a titolo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'Università per la realizzazione del Progetto.
2. Considerato che:
 - a) l'oggetto del contributo è strettamente connesso con l'attività istituzionale svolta dalle Parti;

- b) il medesimo importo ha carattere di rimborso spese in quanto non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;
- c) il contributo sarà integralmente utilizzato dalle Parti per spese di ricerca e di sviluppo tecnologico nell'ambito del presente Accordo;
- d) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le Parti dal presente Accordo, non emerge - perché non sussiste fra le stesse - un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo;

per tutto quanto previsto altresì nel presente Accordo in materia di destinazione del contributo di ricerca, di eventuali variazioni al programma di attività e di titolarità dei risultati di ricerca, il contributo riconosciuto all'Università è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1, e 4 c. 4 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.

3. Tale importo di cui al comma 1 del presente articolo sarà erogato all'Università con le seguenti modalità:

- 30%, alla stipula del presente accordo;
- 20% alla consegna di un rapporto intermedio entro il 30 novembre 2025;
- il saldo al termine dell'accordo e previa consegna della rendicontazione finale delle spese e condivisione dei risultati congiunti;

Il trasferimento di ciascuna tranches di cui al comma 3 del presente articolo avverrà a seguito di presentazione di note di debito, entro 30 giorni dalla loro trasmissione al Ministero. Il versamento del contributo previsto dovrà essere effettuato tramite il sistema di tesoreria unica presso Banca d'Italia a mezzo girofondi sull'IBAN dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca indicato nelle note di debito. Le note di debito dovranno essere trasmesse agli indirizzi riportati nel successivo art. 18.

ART. 5 (Durata dell'accordo, rinnovo e recesso)

1. Il presente accordo ha una durata di otto mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione da entrambi le parti del presente accordo.
2. Il recesso dall'accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 18 con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Le parti si riservano la possibilità, durante il periodo di validità, di modificarlo o di integrarlo. Le eventuali variazioni saranno pattuite e accettate dalle parti tramite atto aggiuntivo approvato dagli organi competenti delle parti
3. L'accordo potrà essere rinnovato alla scadenza sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. In caso di rinnovo dell'accordo, alla relazione sui risultati del Progetto dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

ART. 6 (Responsabili del Progetto e Comitato Scientifico)

1. Responsabile scientifico dell'accordo per l'Università è il Prof. Paolo Mariani afferente al Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa
2. Responsabile scientifico dell'accordo per il Ministero è il Prof. Fabrizio Antolini e il Comitato Scientifico (ONT)
3. Le attività relative al Progetto saranno coordinate e supervisionate dal Comitato Scientifico dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, come indicato nella Scheda Attività N.16.

4. Il suindicato Comitato Scientifico avrà il compito di monitorare l'andamento delle attività, validare i risultati intermedi e finali del Progetto e risolvere eventuali criticità.

ART. 7 (Scambio di personale e Responsabilità)

Le Parti acconsentono di comune accordo di far operare il personale coinvolto nel Progetto presso le sedi dell'altra Parte ove ciò risulti di interesse per la realizzazione del Progetto medesimo. Le Parti convengono nell'adozione delle misure di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ciascuna parte garantirà la copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, ivi compresi gli spostamenti connessi allo svolgimento delle stesse.

Le Parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Il personale delle Parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nell'ente ospitante.

Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro ente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le Parti si impegnano altresì, laddove ritenuto necessario, a svolgere approfondite e specifiche azioni informative, anche congiunte, al fine di rendere omogeneo il quadro di conoscenze dei rischi e delle misure di prevenzione da parte degli operatori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 8 (Altri soggetti coinvolti)

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti le Parti potranno avvalersi di altri soggetti tecnici e scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solamente con la Parte contraente, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero dell'altra Parte da qualsiasi connessa responsabilità.

ART. 9 (Segretezza)

Ai fini del presente accordo, le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni Parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, "informazioni confidenziali").

Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali.

Le Parti si impegnano a:

- mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi;
- limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;
- assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca;

- assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca.

Le Parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori.

Le Parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 10 (Proprietà intellettuale e Utilizzo dei risultati)

1. La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici del presente accordo, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.
2. Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestatato al conseguimento del risultato inventivo.
3. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.
4. L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.
5. Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità. In mancanza di altre indicazioni puntuali, i risultati delle attività svolte in esecuzione del presente accordo potranno essere utilizzati da entrambe le Parti per fini istituzionali, inclusi quelli di pubblicazione scientifica, ma salvaguardando comunque ogni informazione confidenziale riguardante il Ministero e/o l'Università.

ART. 11 (Pubblicazione dei risultati)

1. L'eventuale pubblicazione dei risultati delle attività oggetto della collaborazione tra le Parti sarà preventivamente concordata tra i referenti scientifici del presente accordo, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi e ricerche, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione delle attività. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere

preventiva autorizzazione alla Parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

2. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per l'eventuale tutela giuridica

ART. 12 (Uso del nome e/o logo delle Parti)

Ogni Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra Parte per scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi scritti fra le Parti.

ART. 13 (Trattamento dei dati)

1. Ai sensi e per gli effetti del presente accordo, le Parti sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle attività regolate dal presente accordo, secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti
2. Per quanto riguarda l'Università, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione "Ricerca" del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" (<https://www.unimib.it/privacy>);
3. Per quanto riguarda il Ministero l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link <https://www.ministeroturismo.gov.it/privacy>

ART. 14 (Oneri e Spese)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 4, ciascuna Parte sosterrà i costi relativi alle proprie attività e al proprio personale impiegato per la realizzazione del Progetto, salvo diverse pattuizioni specifiche da concordarsi per iscritto.

ART. 15 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 16 (Foro Competente)

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

ART. 17 (Sottoscrizione digitale)

1. Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.
2. L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 64,00

ART. 18 (Comunicazioni)

Le comunicazioni tra le Parti relative all'accordo dovranno essere indirizzate:

- se all'**Ente** Osservatorio Nazionale del Turismo

- PEC: ont@pec.ministeroturismo.gov.it

- E-mail: ont@ministeroturismo.gov.it

Il Progetto fa capo all'Osservatorio Nazionale del Turismo ed il direttore scientifico del Progetto è il Prof. Fabrizio Antolini (antolini.fa@gmail.com)

- se all'**Università**:

- PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it

- E-mail: ricerca.contratti@unimib.it (Area della Ricerca e Terza Missione);

per comunicazioni relative alle attività scientifiche della

collaborazione: Prof. Paolo Mariani (paolo.mariani@unimib.it)

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, data della firma digitale

Per il Ministero del Turismo

Il Segretario Generale

Dott.ssa Barbara Casagrande

Firmato Digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005

Milano, data della firma digitale

Per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Il Direttore del Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa

Prof.ssa Laura Pagani

Firmato Digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005